


COMUNE di SORDIO
PROVINCIA di MILANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507

TESTO COORDINATO

Approvato dal C.S. con deliberazione n. 50 in data 17.11.1994

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo I, art. 3, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 2 - Ambito di applicazione
(Art. 1, D.Lgs. 507/93)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

Art. 3 - Classificazione del Comune
(Art. 2, D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat che è di n. 1.935 abitanti - il Comune appartiene alla classe quinta.

CAPO 2
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 4 - Gestione del servizio
(Art. 25, D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
5. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene attualmente gestito in concessione da parte di ditta iscritta all'albo dei concessionari.

Art. 5 - Funzionario responsabile
(Art. 11, D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al concessionario.
4. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di cui al comma 1 sono ora esercitate dall'attuale ditta concessionaria del servizio. -
5. Parimenti, alla ditta concessionaria del servizio sono attualmente attribuiti, per la parte di competenza, tutte le funzioni ed i poteri di cui agli articoli successivi cumulativamente indicati anche per il caso di gestione diretta o di concessione della stessa ad azienda speciale, essendo queste due ultime forme di gestione previste nel presente Regolamento per l'eventualità che una di esse venga attivata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale. -

Art. 6 - Concessione del Servizio
(Art. 25, D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 7 - Corrispettivo del servizio
(Art. 26, D.Lgs. 507/93)

1. Appartenendo il Comune alla quinta classe, il servizio può essere compensato:
 - a) Ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente.
 - b) Mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.
2. Nell'ipotesi a) l'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme da parte del concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14.04.1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 8 - Durata della concessione
(Art. 27, D.Lgs. 507/93)

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 9 - Conferimento della concessione
(Art. 28, D.Lgs. 507/93)

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformità - all'art. 56 della legge 08.06.1990 n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onere mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del Regio Decreto 23.05.1924, - n. 827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, dalla legge 02.02.1973, n. 14, e dell'art. 2/bis del Decreto Legge 02.03.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano - capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 .
L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 04.01.1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa;

La omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata - in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.
6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.

Art. 10 - Decadenza dalla concessione
(Art. 30, D.Lgs. 507/93)

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
 - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 507/93;
 - b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28, D.Lgs. 507/93;
 - e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dall'art. 33, comma 4, D.Lgs. 507/93;
 - f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
 - g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29, D.Lgs. 507/93.
2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 11 - Disciplina del servizio in concessione
(Art. 31, D.Lgs. 507/93)

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29, D.Lgs. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 04.01.1968, n. 15, al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
3. E' vietato il subappalto del servizio da parte del concessionario.
E' nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10.6.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio Decreto 14.4.10, n. 639.

CAPO 3
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 - Presupposto dell'imposta
(Art. 5, D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni

in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 13 - Soggetto passivo
(Art. 6, D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 14 - Modalità di applicazione dell'imposta
(Art. 7, D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base - le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 15 - Pagamento dell'imposta
(Art. 9, D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o - per eccesso se è superiore.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello dello Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare la imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Art. 16 - Rimborsi
(Art. 9, D.Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 17 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 18 - Obbligo della dichiarazione
(Art. 8, D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 19 - Casi di omessa dichiarazione
(Art. 8, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93:
 - all'art. 12 - effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi ecc...;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

La pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93:
 - all'art. 15, comma 1 - effettuate con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuate con palloni frenati e simili;

- comma 4 - effettuate mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 20 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
(Art. 10, D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

Art. 21 - Tariffe
(Art. 3, comma 5, D.Lgs. 507/93)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o la concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 44 - Tipologia degli impianti
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100; -
 - b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
 - c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc..) saranno determinate dall'ufficio tecnico, - sentito il parere della commissione edilizia.

Art. 45 - Superfici degli impianti per le affissioni
(Art. 18, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in un minimo di mq. 12 per ogni mille abitanti o frazione.
Tale quantità è pari al limite minimo imposto dall'art.18, comma 3, del D.Lgs. 507/93 pari a mtq. 12 ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 46 - Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni
(Art. 3, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 45, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica 30%

b) alle affissioni di natura commerciale	70%

TOTALE	100%

Le superfici risultanti, dall'applicazione delle sopra indicate percentuali, così come della percentuale indicata al comma successivo verranno arrotondati per eccesso o per difetto all'unità in modo comunque da ottenere superfici che siano pari o costituiscono multipli della dimensione di cm. 0,70x100.

2. Gli impianti di cui al punto b) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20% con un minimo di 1 impianto.
Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
3. L'affidamento a privati di impianti di pubbliche affissioni per l'effettuazione di affissioni dirette, verrà effettuato con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 46 - Gestione contabile delle somme riscosse
(Art. 35, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 47 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) Alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.

b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991, n. - 413".

Art. 48 - Sanzioni tributarie e interessi
(Art. 23, D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 49 - Sanzioni Amministrative
(Art. 24, D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge - 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dallo accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.
La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui allo art. 43 del presente regolamento.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 50 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 51 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

Art. 52 - Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Art. 53 - Entrata in vigore

(Art. 36, comma 2, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione del regolamento stesso è divenuta esecutiva.
